

Centro Studi Cafasso

del Dr. Nino Carmine Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email info@cafassoefigli.it

Napoli, li 29 luglio 2009

Circolare informativa n° 36/2009

**A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi**

SCADENZE CONTRATTUALI LUGLIO 2009

ALIMENTARI – AZIENDE INDUSTRIALI **ACCORDO 25 LUGLIO 2007**

Aumenti periodici di anzianità – Settore olio e margarina

Dal 1° luglio 2009 gli aumenti periodici di anzianità vengono rivalutati nei seguenti importi mensili:

Livelli	dal 1.7.2009
1	23,08
2	21,40
3	19,14
4	16,33
5	15,76
6	15,19
7	13,79
8	13,51
9	12,95
10	11,26

BARBIERI E PARRUCCHIERI
VERBALE DI ACCORDO 7 LUGLIO 2008

Indennità di vacanza contrattuale (II rata)

A decorrere dal mese di luglio 2009, a seguito della scadenza del contratto il 31 dicembre 2008, a tutti i lavoratori del settore spettano i seguenti importi a titolo di Ivc:

Livello	IVC Seconda Rata
1	9,09
2	8,29
3	7,86
4	7,40

In attesa della definizione delle nuove modalità di gestione dei periodi di vacanza contrattuale, così come delineate dall'Accordo quadro 22 gennaio 2009 (Riforma degli assetti contrattuali), si precisa che gli importi sopra riportati, in assenza di elementi di certezza relativamente al periodo transitorio, sono calcolati redazionalmente secondo le regole del Protocollo 23 luglio 1993.

In base a tale Protocollo, decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, a tutti i lavoratori è corrisposto - a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale) del tasso di inflazione programmata, da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.

Si fa presente che il tasso di inflazione programmata utilizzato ai fini del calcolo dell'i.v.c. è quello relativo alla data di decorrenza delle singole tranches (ad es., rispetto ad un c.c.n.l. scaduto il 31 dicembre 2005 - con conseguente corresponsione dell'i.v.c. al 1° aprile 2006 per la prima tranche e al 1° luglio 2006 per la seconda - il tasso d'inflazione applicato per le due tranches è quello relativo all'anno 2006).

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

CERAMICA – AZIENDE ARTIGIANE
VERBALE DI ACCORDO 29 APRILE 2008

Una tantum

Ai lavoratori in forza al 29 aprile 2008 verrà corrisposto un importo forfettario *una tantum*, a copertura del periodo 1° gennaio 2005 - 29 aprile 2008, in due tranches, di cui la seconda tranche di €100 con la retribuzione del mese di luglio 2009.

Le imprese ubicate in Umbria erogheranno la seconda tranche con la retribuzione del mese di ottobre 2009.

Agli apprendisti in forza al 29 aprile 2008, l'una tantum sarà erogata nella misura del 70%, con le stesse decorrenze.

L'una tantum deve essere proporzionalmente ridotta in relazione alla durata del rapporto nel periodo sopraindicato nonché nei casi di servizio militare o civile, assenza facoltativa post-partum, part-time e sospensioni concordate per mancanza lavoro.

La somma forfettaria - che non va considerata ai fini del tfr - è stata quantificata considerando in essa i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali ed è quindi comprensiva degli stessi.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di *una tantum* indicati nell'accordo, pertanto tali importi dovranno essere detratti dalla stessa.

La detrazione dall'*una tantum* degli importi già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali verrà effettuata per il 75% in occasione dell'erogazione della prima tranche e per il residuo 25% in occasione dell'erogazione della seconda tranche.

La prima tranche di €290 è stata corrisposta con la retribuzione del mese di giugno 2008.

Indennità di vacanza contrattuale (II rata)

A decorrere dal mese di luglio 2009, a seguito della scadenza del contratto il 31 dicembre 2008, a tutti i lavoratori del settore spettano i seguenti importi a titolo di Ivc:

Livello	IVC Seconda Rata
A	10,93
B	9,97
C	9,45
D	9,06
E	8,73
F	8,45
G	7,96

In attesa della definizione delle nuove modalità di gestione dei periodi di vacanza contrattuale, così come delineate dall'Accordo quadro 22 gennaio 2009 (Riforma degli assetti contrattuali), si precisa che gli importi sopra riportati, in assenza di elementi di certezza relativamente al periodo transitorio, sono calcolati redazionalmente secondo le regole del Protocollo 23 luglio 1993.

In base a tale Protocollo, decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., a tutti i lavoratori è corrisposto - a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale) del tasso di inflazione programmata, da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.

Si fa presente che il tasso di inflazione programmata utilizzato ai fini del calcolo dell'i.v.c. è quello relativo alla data di decorrenza delle singole tranches (ad es., rispetto ad un c.c.n.l. scaduto il 31 dicembre 2005 - con conseguente corresponsione dell'i.v.c. al 1° aprile 2006 per la prima tranche e al 1° luglio 2006 per la seconda - il tasso d'inflazione applicato per le due tranches è quello relativo all'anno 2006).

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

CHIMICA – AZIENDE INDUSTRIALI **ACCORDO 6 DICEMBRE 2007**

Assistenza integrativa

Entro il 30 aprile 2009 i lavoratori per i quali non sia in atto una forma di assistenza sanitaria, anche aziendale, iscritti automaticamente al Faschim, devono manifestare la volontà di confermare o rinunciare all'iscrizione tramite apposito modulo.

La mancata manifestazione di volontà varrà come rinuncia e comporterà l'uscita dal fondo a decorrere dal 1° luglio 2009.

La contribuzione a decorrere dal 1° luglio 2009 è la seguente:

- €216 a carico dell'impresa (€18,00 mensili);
- €72 a carico del lavoratore (€6,00):

CHIMICA, GOMMA, VETRO – AZIENDE ARTIGIANE
ACCORDO DI RINNOVO 19 FEBBRAIO 2008

Indennità di vacanza contrattuale (II rata)

A decorrere dal mese di luglio 2009, a seguito della scadenza del contratto il 31 dicembre 2008, a tutti i lavoratori del settore spettano i seguenti importi a titolo di Ivc:

Livello	IVC Seconda Rata
7	12,30
6	11,48
5S	10,85
5	10,33
4	9,78
3	9,23
2	8,82
1	8,24

In attesa della definizione delle nuove modalità di gestione dei periodi di vacanza contrattuale, così come delineate dall'Accordo quadro 22 gennaio 2009 (Riforma degli assetti contrattuali), si precisa che gli importi sopra riportati, in assenza di elementi di certezza relativamente al periodo transitorio, sono calcolati redazionalmente secondo le regole del Protocollo 23 luglio 1993.

In base a tale Protocollo, decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., a tutti i lavoratori è corrisposto - a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale) del tasso di inflazione programmata, da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.

Si fa presente che il tasso di inflazione programmata utilizzato ai fini del calcolo dell'i.v.c. è quello relativo alla data di decorrenza delle singole tranches (ad es., rispetto ad un c.c.n.l. scaduto il 31 dicembre 2005 - con conseguente corresponsione dell'i.v.c. al 1° aprile 2006 per la prima tranche e al 1° luglio 2006 per la seconda - il tasso d'inflazione applicato per le due tranches è quello relativo all'anno 2006).

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

CREDITO COOPERATIVO
ACCORDO 21 DICEMBRE 2007

Aumento minimi tabellari

Con la retribuzione relativa al mese di luglio 2009 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

Livello	Aumento	Minimo	Totale
Q/4	28,28	3.798,91	3.798,91
Q/3	23,95	3.217,93	3.217,93
Q/2	21,38	2.872,58	2.872,58
Q/1	20,12	2.702,34	2.702,34
3/4	17,64	2.369,89	2.369,89
3/3	16,41	2.204,47	2.204,47
3/2	15,49	2.080,21	2.080,21
3/1	14,68	1.972,08	1.972,08
2/2	13,79	1.852,66	1.852,66
2/1	12,90	1.733,23	1.733,23
1	12,01	1.613,81	1.613,81

Aumenti periodici di anzianità

Gli importi unitari degli scatti sono così determinati:

Area/Livello retributivo	Importi mensili dal 1.7.2009
Q/4	91,75
Q/3	91,75
Q/2	40,00
Q/1	40,00
3 ^a /4	40,00
3 ^a /3	40,00
3 ^a /2	40,00
3 ^a /1	40,00
2 ^a /2	34,25
2 ^a /1	27,99
1 ^a /unico	19,36

Gli importi "ex ristrutturazione tabellare" – da corrispondere per ciascuno scatto di anzianità maturato – sono così determinati:

Area/Livello retributivo	Importo "ex ristrutturazione tabellare" (mensile) dal 1.7.2009
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Q/4	13,76
Q/3	13,76
Q/2	7,69
Q/1	7,69
3 ^a /4	7,69
3 ^a /3	7,69
3 ^a /2	7,69
3 ^a /1	7,69
2 ^a /2	6,58
2 ^a /1	5,38
1 ^a /unico	3,72

Gli importi “ex differenza valore scatto” sono così determinati:

Area/Livello retributivo	Importo "ex differenza valore scatto" (mensile) dal 1.7.2009
Q/4	4,40
Q/3	4,40
Q/2	5,99
Q/1	5,99
3 ^a /4	5,99
3 ^a /3	5,99
3 ^a /2	5,99
3 ^a /1	5,99
2 ^a /2	5,51
2 ^a /1	4,60
1 ^a /unico	4,78

DIRIGENTI – CREDITO COOPERATIVO
ACCORDO 22 MAGGIO 2008

Minimi tabellari

Dal 1° luglio il trattamento economico minimo mensile del dirigente è pari a €4.865,19.

Aumenti periodici di anzianità

Le misure mensili degli scatti di anzianità e dell'importo ex ristrutturazione tabellare da erogare ad ogni scatto, sono così fissate:

Decorrenza	Importo scatti di anzianità	Importi ex ristrutturazione tabellare
dal 1.7.2009	96,37	14,46

GRAFICA ED EDITORIA – AZIENDE INDUSTRIALI
IPOTESI DI ACCORDO 28 MARZO 2008

Orario di lavoro – Turnisti

Per i lavoratori su tre turni, dal 1° luglio 2009, la maggiorazione per turno notturno viene elevata al 26%.

LEGNO E ARREDAMENTO – AZIENDE ARTIGIANE
VERBALE INTEGRATIVO 30 OTTOBRE 2007

Indennità di vacanza contrattuale (II rata)

A decorrere dal mese di luglio 2009, a seguito della scadenza del contratto il 31 dicembre 2008, a tutti i lavoratori del settore spettano i seguenti importi a titolo di Ivc:

Livello	IVC Seconda Rata
AS	12,10
A	11,28
B	10,30
CS	9,85
C	9,39
D	8,88
E	8,40
F	7,89

In attesa della definizione delle nuove modalità di gestione dei periodi di vacanza contrattuale, così come delineate dall'Accordo quadro 22 gennaio 2009 (Riforma degli assetti contrattuali), si precisa che gli importi sopra riportati, in assenza di elementi di certezza relativamente al periodo transitorio, sono calcolati redazionalmente secondo le regole del Protocollo 23 luglio 1993.

In base a tale Protocollo, decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., a tutti i lavoratori è corrisposto - a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale) del tasso di inflazione programmata, da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.

Si fa presente che il tasso di inflazione programmata utilizzato ai fini del calcolo dell'i.v.c. è quello relativo alla data di decorrenza delle singole tranches (ad es., rispetto ad un c.c.n.l. scaduto il 31 dicembre 2005 - con conseguente corresponsione dell'i.v.c. al 1° aprile 2006 per la prima tranche e al 1° luglio 2006 per la seconda - il tasso d'inflazione applicato per le due tranches è quello relativo all'anno 2006).

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

METALMECCANICA – AZIENDE ARTIGIANE
IPOTESI DI ACCORDO 27 FEBBRAIO 2008

Indennità di vacanza contrattuale (II rata)

A decorrere dal mese di luglio 2009, a seguito della scadenza del contratto il 31 dicembre 2008, a tutti i lavoratori del settore spettano i seguenti importi a titolo di Ivc:

Livello	IVC Seconda Rata
1	11,60
2	10,79
2bis	10,18
3	9,79
4	9,22
5	8,88
6	8,46

In attesa della definizione delle nuove modalità di gestione dei periodi di vacanza contrattuale, così come delineate dall'Accordo quadro 22 gennaio 2009 (Riforma degli assetti contrattuali), si precisa che gli importi sopra riportati, in assenza di elementi di certezza relativamente al periodo transitorio, sono calcolati redazionalmente secondo le regole del Protocollo 23 luglio 1993.

In base a tale Protocollo, decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., a tutti i lavoratori è corrisposto - a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale) del tasso di inflazione programmata, da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.

Si fa presente che il tasso di inflazione programmata utilizzato ai fini del calcolo dell'i.v.c. è quello relativo alla data di decorrenza delle singole tranches (ad es., rispetto ad un c.c.n.l. scaduto il 31 dicembre 2005 - con conseguente corresponsione dell'i.v.c. al 1° aprile 2006 per la prima tranche e al 1° luglio 2006 per la seconda - il tasso d'inflazione applicato per le due tranches è quello relativo all'anno 2006).

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

OREFICERIA – AZIENDE ARTIGIANE
IPOTESI DI ACCORDO 29 MAGGIO 2008

Indennità di vacanza contrattuale (II rata)

A decorrere dal mese di luglio 2009, a seguito della scadenza del contratto il 31 dicembre 2008, a tutti i lavoratori del settore spettano i seguenti importi a titolo di Ivc:

Livello	IVC Seconda Rata
1	11,61

2	10,81
3	9,84
4	9,25
5	8,89
6	8,42

In attesa della definizione delle nuove modalità di gestione dei periodi di vacanza contrattuale, così come delineate dall'Accordo quadro 22 gennaio 2009 (Riforma degli assetti contrattuali), si precisa che gli importi sopra riportati, in assenza di elementi di certezza relativamente al periodo transitorio, sono calcolati redazionalmente secondo le regole del Protocollo 23 luglio 1993.

In base a tale Protocollo, decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., a tutti i lavoratori è corrisposto - a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale) del tasso di inflazione programmata, da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.

Si fa presente che il tasso di inflazione programmata utilizzato ai fini del calcolo dell'i.v.c. è quello relativo alla data di decorrenza delle singole tranches (ad es., rispetto ad un c.c.n.l. scaduto il 31 dicembre 2005 - con conseguente corresponsione dell'i.v.c. al 1° aprile 2006 per la prima tranche e al 1° luglio 2006 per la seconda - il tasso d'inflazione applicato per le due tranches è quello relativo all'anno 2006).

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

TESSILI E ABBIGLIAMENTO – AZIENDE ARTIGIANE
VERBALE DI ACCORDO 10 GENNAIO 2008

Indennità di vacanza contrattuale (II rata)

A decorrere dal mese di luglio 2009, a seguito della scadenza del contratto il 31 dicembre 2008, a tutti i lavoratori del settore spettano i seguenti importi a titolo di Ivc:

Settori tessili, calzature, studi di disegni tessili

Livello	IVC Seconda Rata
6S	11,39
6	10,75
5	9,82
4	9,08
3	8,71
2	8,33
1	7,86

Settori abbigliamento, pelli e cuoio, ombrelli

Livello	IVC Seconda Rata
6S	11,41
6	10,67
5	9,77
4	9,03
3	8,66
2	8,28
1	7,83

Settore lavorazione a mano e/o su misura

Livello	IVC Seconda Rata
6S	11,39
6	10,62
5	9,72
4	8,98
3	8,61
2	8,23
1	7,77

In attesa della definizione delle nuove modalità di gestione dei periodi di vacanza contrattuale, così come delineate dall'Accordo quadro 22 gennaio 2009 (Riforma degli assetti contrattuali), si precisa che gli importi sopra riportati, in assenza di elementi di certezza relativamente al periodo transitorio, sono calcolati redazionalmente secondo le regole del Protocollo 23 luglio 1993.

In base a tale Protocollo, decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., a tutti i lavoratori è corrisposto - a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale) del tasso di inflazione programmata, da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.

Si fa presente che il tasso di inflazione programmata utilizzato ai fini del calcolo dell'i.v.c. è quello relativo alla data di decorrenza delle singole tranches (ad es., rispetto ad un c.c.n.l. scaduto il 31 dicembre 2005 - con conseguente corresponsione dell'i.v.c. al 1° aprile 2006 per la prima tranche e al 1° luglio 2006 per la seconda - il tasso d'inflazione applicato per le due tranches è quello relativo all'anno 2006).

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

TURISMO – CONFCOMMERCIO
IPOTESI DI ACCORDO 27 LUGLIO 2007***Aumento minimi tabellari***

Con la retribuzione relativa al mese di luglio 2009 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

Alberghi, Alberghi diurni, Campeggi, Pubblici esercizi, Stabilimenti balneari, Agenzie di viaggio

Livello	Aumento	Minimo contrattuale	Indennità contingenza	Indennità di funzione	Totale
QA	35,63	1.378,14	542,70	75,00	1.995,84
QB	32,99	1.240,73	537,59	70,00	1.848,32
1	30,73	1.120,17	536,71	---	1.656,88
2	28,10	982,77	531,59	---	1.514,36
3	26,50	899,97	528,26	---	1.428,23
4	25,00	822,75	524,94	---	1.347,69
5	23,45	741,53	522,37	---	1.263,90
6S	22,55	694,66	520,64	---	1.215,30
6	22,22	677,56	520,51	---	1.198,07
7	20,82	604,24	518,45	---	1.122,69

Alberghi e Campeggi minori

Livello	Aumento	Minimo contrattuale	Indennità contingenza	Indennità di funzione	Totale
QA	35,63	1.366,78	541,61	75,00	1.983,39
QB	32,99	1.230,40	536,61	70,00	1.837,01
1	30,73	1.109,84	535,73	---	1.645,57
2	28,10	973,99	530,76	---	1.504,75
3	26,50	892,22	527,52	---	1.419,74
4	25,00	816,04	524,29	---	1.340,33
5	23,45	735,33	521,77	---	1.257,10
6S	22,55	688,98	520,09	---	1.209,07
6	22,22	671,88	519,96	---	1.191,84
7	20,82	599,08	517,95	---	1.117,03

Alberghi di due o una stella, pensioni e locande, con l'esclusione degli ostelli per la gioventù; campeggi con un numero di presenze-licenze non superiori a 1.200.

In entrambi i settori, la riduzione non si applica alle qualifiche di cuoco, cameriere e barista inquadrati nel 5° livello.

Pubblici esercizi e Stabilimenti balneari minori (3[^] e 4[^] categoria)

Livello	Aumento	Minimo contrattuale	Indennità contingenza	Indennità di funzione	Totale
QA	35,63	1.372,46	542,19	75,00	1.989,65
QB	32,99	1.235,57	537,12	70,00	1.842,69
1	30,73	1.115,01	536,24	---	1.651,25
2	28,10	978,38	531,20	---	1.509,58
3	26,50	896,10	527,91	---	1.424,01
4	25,00	819,39	524,64	---	1.344,03
5	23,45	738,43	522,09	---	1.260,52
6S	22,55	691,82	520,38	---	1.212,20
6	22,22	674,72	520,25	---	1.194,97
7	20,82	601,66	518,22	---	1.119,88

Agenzie di viaggio minori

Livello	Aumento	Minimo contrattuale	Indennità contingenza	Indennità di funzione	Totale
QA	35,63	1.378,14	542,38	75,00	1.995,52
QB	32,99	1.240,73	537,27	70,00	1.848,00
1	30,73	1.103,13	536,39	---	1.639,52
2	28,10	966,76	531,30	---	1.498,06
3	26,50	885,51	527,99	---	1.413,50
4	25,00	809,32	524,69	---	1.334,01
5	23,45	729,14	522,14	---	1.251,28
6S	22,55	682,78	520,42	---	1.203,20
6	22,22	666,20	520,30	---	1.186,50
7	20,82	593,39	518,25	---	1.111,64

Sono considerate agenzie minori le imprese di viaggi e turismo che svolgono prevalentemente attività di organizzazione e vendita diretta al pubblico, senza il tramite di altre agenzie, di viaggi (per via terrestre, marittima ed aerea) soggiorni e crociere per singole persone o per gruppi.

Lavoratori extra e di surroga

A decorrere dal 1° luglio 2009 il compenso orario rapportato ad un servizio minimo di 4 ore è così determinato:

Livelli	Importi orari dal 1.7.2009
4	12,34
5	11,76
6S	11,25
6	11,11
7	10,40

Apprendisti – Assistenza integrativa

Dal 1° luglio 2009 decorre l'obbligo di iscrivere gli apprendisti ai fondi di assistenza sanitaria integrativa.

Cordiali saluti

Centro Studi Cafasso